



COMUNE DI SERRAMAZZONI

(Provincia di Modena)

SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

LL.PP. – DEMANIO – MANUTENZIONE – PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE – SERVIZI TECNOLOGICI

Piazza Torquato Tasso, n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 - 95.21.99
Telefax automatico 0536 / 95.46.65 E-MAIL ufficio.tecnico@comune.serramazzoni.mo.it

Prot. N. **12452**
Ordinanza n. **61** / 2014

del 15 Novembre 2014

OGGETTO: "DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE".
OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO), CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO, O IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE DISPONENDO, A BORDO DEL VEICOLO DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE ED IL 15 APRILE DI OGNI ANNO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Premesso che:

- Il territorio del Comune di Serramazzoni è ubicato interamente in zona montana con andamento climatico caratterizzato da temperature rigide e possibili precipitazioni nevose anche abbondanti nel periodo che va dall'autunno alla primavera;
- Durante i periodi di formazione del ghiaccio sul piano della viabilità e di precipitazioni di carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale, che condizionano pesantemente il regolare andamento del traffico e le condizioni di sicurezza degli utenti della strada;
- In tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano provocare blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e di sgombero della neve;
- Per tutelare primariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli che transitano sulla viabilità di competenza di questa Amministrazione Comunale, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare con l'obbligo di avere a bordo del veicolo, idonei mezzi antisdrucchiolevoli;
- Accertato che non è necessario comunicare l'avvio del procedimento in quanto la presente ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell' Art. 13, 1° comma della L. 241/90 e successive modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
- Visto l'articolo 2 comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 che assimila la viabilità vicinale di uso pubblico alla viabilità comunale ai fini del "Nuovo Codice della Strada";
- Visti gli art. 5, 6, 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

- Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU/1580-16.01.2013;
- Ritenuto di emettere specifica ordinanza da valersi dal 15 Novembre al 15 Aprile di ogni anno, salvo revoca;
- Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base agli Artt. 107 e 109 c. 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

per il periodo compreso tra il 15 Novembre ed il 15 Aprile di ogni anno, l'obbligo per i veicoli a motore di circolare su tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Serramazzoni (MO) con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli.

Tale obbligo, esteso a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

DISPONE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss. mm.;
- che il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss. mm. è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune, trasmessa agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato e venga resa nota al pubblico con idonea pubblicità.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 e ss. mm.;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 giorni,

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Ermanno Franchini, Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. comunale.-

Dalla Residenza Municipale addì 15/11/2014



IL RESP. SERVIZIO TECNICO LL.PP.
(Geom. Ermanno Franchini)